

Ratio Consulting srl

48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.
C.F. - P. iva - Reg. Imp. RA: 02356220398
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446
info.faenza@ratioconsulting.it



Russi, li 29 ottobre 2012

CIRCOLARE CLIENTI N. 2/2012

DECRETO SVILUPPO

(Decreto Legge n. 83/2012)

si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno

L'11 agosto 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 7 agosto 2012, n. 134 attraverso la conversione del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", ecco le principali novità:

Detrazione 36% e 55%

É stato previsto l'aumento della detrazione IRPEF per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio al 50%** e l'innalzamento del limite massimo di **spesa a € 96.000** in relazione alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.

A partire dal 1 luglio 2013, la detrazione ritornerà al 36% con il limite di spesa pari ad € 48.000 per unità immobiliare.

Restano ferme le condizioni previste precedentemente per poter usufruire della citata detrazione:

- Spese relative alle sole unità immobiliari residenziali;
- Spettanti in 10 quote annuali costanti a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese.

É stata prevista, inoltre, la **proroga** della detrazione IRPEF/IRES **del 55%** per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, relativamente alle spese sostenute nel periodo 1 gennaio 2013- 30 giugno 2013.

Per entrambe le detrazioni, per poter usufruire delle detrazioni in esame è necessario effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario.

Il tutto può essere così schematizzato:

Periodo di sostenimento delle spese	Detrazione interventi di recupero del patrimonio edilizio	Detrazione per interventi di riqualificazione energetica
dal 1-1-2012 al 25-06-2012	36% con il limite di € 48.000	55%
dal 26-6-2012 al 31-12-2012	50% con il limite di € 96.000	55%
dal 1-1-2013 al 30-06-2013	50% con il limite di € 96.000	55%
dal 1-7-2013	36% con il limite di € 48.000	

Perdite su Crediti

Il decreto ha confermato la deducibilità della perdita su crediti se:

- Risulta da **elementi certi e precisi e sia "definitiva"**,
- In ogni caso se il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali**.

È stato previsto, poi, che gli elementi certi e precisi sussistano, in ogni caso, se:

- Il credito è **di modesta entità** e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento;
- Il diritto alla riscossione è **prescritto** (in generale 10 anni);
- Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/ IFRS), il credito è cancellato dal bilancio per effetto di eventi estintivi.

Il credito risulta di "modesta entità" se non è superiore ad € 5.000 per le imprese con volume d'affari non inferiore ad € 100 milioni, o ad € 2.500 per le altre imprese.

Rimane ferma l'indeducibilità delle stesse ai fini IRAP.

Nuova Iva per cassa

È stato previsto che, a partire dal 1/12/2012, possano optare per il regime di iva per cassa, i soggetti passivi con volume d'affari **non superiore ad € 2 milioni** (l'attuale limite è di 200.000 euro).

In questo modo, quindi, il debito diverrà **esigibile solo al momento del pagamento della fattura**.

Tale disposizione, però, non trova applicazione qualora:

- Il cedente/prestatore si avvale di regimi speciali iva;
- L'acquirente/committente assolve l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile (cd. "Reverse Charge");
- L'acquirente/committente è un soggetto privato.

L'iva, diviene in ogni caso esigibile decorso un anno dell'effettuazione dell'operazione.

È stato inoltre previsto, che l'acquirente/committente, possa detrarsi l'iva a credito al momento di effettuazione dell'operazione, a prescindere dal pagamento o meno della fattura.

Con il nuovo regime sarà quindi il cedente o prestatore a poter detrarre l'iva sugli acquisti solo al momento del pagamento della relativa fattura al fornitore.

L'applicazione del nuovo regime richiede un'opzione da parte del contribuente. A tal fine l'Agenzia delle Entrate dovrà emanare un apposito Provvedimento.

Partite iva fittizie

Per contrastare il fenomeno delle partite iva fittizie, ossia quei casi in cui le prestazioni di lavoro rese in regime di lavoro autonomo o da soggetti titolari di partita IVA, rappresentino di fatto rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co, è stato previsto che:

“Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti per due esercizi consecutivi:

- Che la collaborazione con il **medesimo committente** abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui;
- Che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei **corrispettivi annui** complessivamente percepiti nell'arco di due anni consecutivi;
- Che il collaboratore disponga di una **postazione fissa** di lavoro presso una delle sedi del committente.

La suddetta presunzione non opera se:

- Le prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali è richiesto l'iscrizione ad un ordine professionale, registro o albo (un decreto del ministro del lavoro fornirà un elenco dettagliato di tali attività) ;
- L'attività svolta è connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi;
- L'attività è svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 18.663 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Voostro interesse.

Cordiali saluti.